

Ordinanza
concernente la legge federale del 23 marzo
2001 sul credito al consumo
(OLCC)

Rapporto esplicativo

I. Compendio

Il 23 marzo 2001 il Parlamento ha licenziato la legge federale sul credito al consumo (LCC; FF **2001** 1175). In tre punti tale legge rinvia a un'ordinanza del Consiglio federale. Secondo l'articolo 14 LCC, il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse massimo ammesso giusta l'articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC. L'articolo 23 capoverso 3 LCC abilita il Consiglio federale a emanare le necessarie disposizioni d'esecuzione concernenti la Centrale d'informazione per il credito al consumo. Tale organo elabora i dati che gli pervengono nel quadro degli articoli 25-27 LCC e che assumono rilevanza ai fini dell'esame della capacità creditizia richiesto dalla legge sul credito al consumo (art. 28-30 LCC). Il terzo punto che l'ordinanza si propone di disciplinare concerne l'obbligo dei Cantoni di subordinare al rilascio di un'autorizzazione la concessione e la mediazione di crediti al consumo (svolte a titolo professionale). Giusta l'articolo 40 capoverso 3 LCC, il Consiglio federale disciplina i dettagli inerenti alle condizioni di rilascio dell'autorizzazione. Si intende in tal modo garantire che il rilascio delle autorizzazioni per la concessione e la mediazione di crediti a titolo professionale possa svolgersi nel limite del possibile in base a regole unificate sul piano nazionale.

L'adozione di una nuova legge comporta – almeno nella sua fase iniziale – una certa incertezza giuridica. C'è da chiedersi se si possa e si debba ovviare a siffatta incertezza mediante un'ordinanza. L'articolo 182 capoverso 2 Cost. obbliga il Consiglio federale a provvedere all'esecuzione della legislazione. In tale ambito può parimenti emanare norme di diritto. In tale contesto occorre tuttavia operare con una certa prudenza. Spetta infatti ai tribunali e, in ultima istanza, al Tribunale federale statuire sull'interpretazione corretta della legge sul credito al consumo. Il Consiglio federale non può anticipare le decisioni giudiziali emanando un'ordinanza.

II. Tasso d'interesse massimo (art. 1)

Conformemente all'articolo 14 LCC, il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse massimo giusta l'articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC. A tale scopo tiene conto dei tassi d'interesse della Banca nazionale determinanti per il rifinanziamento dei crediti al consumo. Il tasso d'interesse non deve di norma superare il 15 per cento.

L'articolo 14 LCC è l'espressione di molteplici compromessi politici. Da un canto il legislatore voleva tenere conto della circostanza che vari Cantoni (ZH, BE, BS, BL, SG, SH) applicano attualmente un interesse massimo legale pari al 15 per cento. D'altro canto occorre tenere conto del fatto che effetti e portata del tasso

d'interesse massimo dipendono in grande misura dai costi di rifinanziamento¹. Tuttavia, tanto più siffatti costi di rifinanziamento vengono presi in considerazione, tanto più dinamico sarà l'assetto del tasso d'interesse massimo ammesso dalla legge. Quanto precede contraddice però l'auspicio del legislatore, inteso a garantire un tasso d'interesse massimo stabile e noto a tutte le persone in ogni istante.

Prima dell'emanazione della legge sul credito al consumo, l'Associazione svizzera dei banchieri ha presentato uno studio del prof. dr. h.c. Henner Schierenbeck, di Basilea, sul tema "Protezione dei consumatori e limite massimo legale dei tassi d'interesse per crediti al consumo". Tale studio approfondiva gli effetti di un tasso d'interesse massimo del 15 per cento fissato per legge. Lo studio partiva dal presupposto che un margine minimo che permetta di coprire interamente i costi richiedesse un tasso del 7,65 per cento, di modo che il margine di manovra per il tasso di rifinanziamento sarebbe pari al 7,35 per cento. Sull'arco di 15 anni (1986-2000) tale livello dei tassi è stato superato unicamente negli anni 1989 e 1993. Attualmente il livello dei tassi d'interesse è decisamente più basso; esso presenta tuttavia una tendenza al rialzo rispetto agli anni precedenti. Nel complesso ne consegue che l'attuale tasso d'interesse massimo del 15 per cento risulta convincente sia oggettivamente, sia dal profilo politico.

Il tasso d'interesse massimo del 15 per cento si applica al tasso annuo effettivo globale e, qualora quest'ultimo eccezionalmente non possa venir calcolato, al tasso d'interesse annuo. Neppure l'interesse di mora contrattuale può superare il 15 per cento (art. 18 cpv. 3 LCC). Spetta alla prassi valutare in quali casi il calcolo del tasso annuo effettivo globale non sia possibile o non possa essere ragionevolmente preteso e, in tal caso, secondo quali metodi occorra calcolare il tasso annuo che la legge sul credito al consumo non definisce con precisione.

¹ In tal senso si è pure espresso il Tribunale federale, che – nell'ambito del controllo normativo astratto – ha dovuto esaminare la costituzionalità del tasso d'interesse massimo del 15 per cento previsto dalla legislazione del Canton Zurigo. Il Tribunale federale ha risposto positivamente al quesito, rilevando tuttavia che tassi d'interessi in (forte) crescita potrebbero esigere una nuova valutazione della questione (DTF 119 la 59 segg.).

III. Centrale d'informazione per il credito al consumo (art. 2 e 3)

L'esame della capacità di contrarre un credito (art. 28-30 LCC) costituisce l'obiettivo primario della nuova legge sul credito al consumo. Affinché tale esame sia possibile, il creditore deve poter disporre di dati affidabili sulla situazione economica del consumatore. Il creditore deve segnatamente sapere se sono già stati concessi altri crediti al consumo. La risposta a tale quesito viene fornita dalla Centrale d'informazione per il credito al consumo (Centrale d'informazione), alla quale vanno notificati i crediti al consumo concessi (art. 25-27 LCC).

L'articolo 23 capoverso 1 LCC affida ai creditori il compito di istituire la Centrale d'informazione. Il Consiglio federale interviene soltanto se l'opera di costituzione di tale Centrale si arena o se la Centrale d'informazione per il credito al consumo viene successivamente sciolta (art. 23 cpv. 5 LCC).

L'Associazione per la gestione di una centrale d'informazione per il credito (ZEK) si è detta disposta ad assumere i compiti che la legge sul credito al consumo affida alla Centrale d'informazione. A tal fine, tale Associazione allestirà e gestirà una banca di dati speciale – rigorosamente distinta da quella già esistente. Detta banca di dati si limiterà a trattare i dati richiesti dalla legge sul credito al consumo.

La Centrale d'informazione per il credito al consumo è un organo federale ai sensi dell'articolo 3 lettera h della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Sono perciò applicabili non soltanto le disposizioni generali della legge sulla protezione dei dati (art. 4 segg. LPD), bensì anche le norme concernenti il trattamento dei dati personali da parte di organi federali (art. 16 segg. LPD). L'articolo 17 capoverso 1 LPD stabilisce che gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali unicamente se esiste una base legale. La particolarità della legge sul credito al consumo risiede nel fatto che essa delega alla Centrale d'informazione il compito di stabilire come intende disciplinare, ad esempio, la responsabilità in materia di trattamento dei dati (art. 23 cpv. 2 lett. a LCC) o i diritti di accesso e di trattamento (art. 23 cpv. 2 lett. c LCC). È fatta salva l'approvazione degli statuti da parte del dipartimento competente (Dipartimento di giustizia e polizia). Tale approvazione può essere concessa, ovviamente, soltanto se gli statuti soddisfano i requisiti di diritto materiale definiti dalla legge sul credito al consumo e dalla legge sulla protezione dei dati.

Alla luce della decisione presa dal legislatore, l'emanazione di un'ordinanza diviene superflua. Sono fatte salve le questioni seguenti: l'articolo 2 capoverso 1 autorizza la Centrale d'informazione per il credito al consumo a ricorrere a terzi per adempiere i suoi compiti. Tale scorporo dei compiti è tuttavia ammesso soltanto purché sia

limitato all'assistenza tecnica. In nessun caso esso deve comportare un trasferimento della responsabilità a terzi (art. 2 cpv. 2).

L'articolo 3 capoverso 1 riconosce ai creditori la possibilità di consultare la banca di dati della Centrale d'informazione mediante una procedura di richiamo online, vale a dire senza verificare previamente nel caso concreto se il creditore sia effettivamente legittimato a ottenere le informazioni in questione. Giusta l'articolo 19 capoverso 3 LPD, tale forma d'accesso necessita di una base legale esplicita. Una base legale in senso formale non è necessaria poiché i dati rilevati fondandosi sulla legge sul credito al consumo non sono dati personali degni di particolare protezione (art. 3 lett. c LPD), né mirano a compilare un profilo della personalità (art. 3 lett. d LPD).

L'articolo 19 capoverso 3 LPD esige che una legge o un'ordinanza preveda esplicitamente chi possa avvalersi della procedura di richiamo online e definisca l'ampiezza di tale accesso (cfr. Jean-Philippe Walter, in: Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz, Basilea 1995, n. 32 ad art. 19). L'articolo 3 capoverso 3 ottempera a tale obbligo rinviando a due allegati. L'allegato 1 stabilisce quali dati possano essere trattati mediante una procedura di richiamo online. L'allegato 2 definisce invece quali creditori siano legittimati ad avvalersi della procedura di richiamo online e la portata del loro accesso. Il diritto di trattare i dati mediante una procedura di richiamo online è ovviamente riconosciuto soltanto nell'ambito dell'esame della capacità creditizia ai sensi degli articoli 28-30 LCC (art. 3 cpv. 2 e 4).

Al di fuori della procedura di richiamo online la Centrale d'informazione per il credito al consumo deve esaminare per ogni singola domanda se sono date le premesse legali per una consultazione (cfr. Raccomandazioni dell'Incaricato federale della protezione dei dati in materia di esame della capacità creditizia – Confronto dei dati, 6° rapporto sull'attività 1998/99, n. 10.1). Se la Centrale accoglie la domanda, le informazioni possono anche essere trasmesse elettronicamente. In tal caso, tuttavia, non si è più in presenza di una procedura di richiamo online ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPD. Neppure la possibilità dei creditori di comunicare elettronicamente l'avvenuta concessione del credito alla Centrale d'informazione è da ritenersi una procedura di richiamo online. Spetterà poi agli statuti e ai regolamenti della Centrale d'informazione stabilire in che modo debba avvenire concretamente tale notifica.

Occorre infine accennare alla revisione parziale della legge sulla protezione dei dati, attualmente in corso (cfr. avamprogetto relativo alla revisione parziale della legge federale sulla protezione dei dati [LPD] e Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati).

Un nuovo articolo 4 capoverso 4 AP-LPD prevede che la raccolta di dati personali e segnatamente le finalità del loro trattamento devono essere riconoscibili da parte della persona interessata. Tale circostanza impone al creditore di segnalare ai consumatori il suo obbligo legale di accertare la loro capacità creditizia presso il Centro d'informazione e di notificare inoltre a tale organo anche il credito al consumo eventualmente concesso (in tal senso già si è espresso l'Incaricato federale della protezione dei dati nel 3° rapporto sull'attività 1995/96, n. 7. 1; 5° rapporto sull'attività 1997/98, n. 7.1, e 6° rapporto sull'attività 1998/99, n. 10.3).

IV. Condizioni di rilascio dell'autorizzazione alla concessione e alla mediazione di crediti

1. Compendio

Giusta l'articolo 40 capoverso 1 LCC, il rilascio dell'autorizzazione a esercitare, a titolo professionale, l'attività di concessione e di mediazione di crediti al consumo è subordinato a determinate condizioni personali, tecniche ed economiche che il creditore o l'intermediario deve soddisfare.

Va osservato che la legge sul credito al consumo incarica e abilita il Consiglio federale a disciplinare soltanto i dettagli inerenti alle condizioni di rilascio dell'autorizzazione². Spetterà al diritto cantonale dare risposta alle questioni procedurali e, segnatamente, anche a quelle relative alle sanzioni in caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione. Il diritto cantonale deciderà ad esempio anche in merito agli emolumenti, ai necessari mezzi di prova e alla questione se un'autorizzazione debba essere rilasciata a tempo determinato o indeterminato. L'ordinanza non pregiudica neppure il diritto dei Cantoni di esigere dai creditori e dagli intermediari la produzione di statistiche.

2. Condizioni personali (art. 4)

L'articolo 4 ha quale titolo marginale "Condizioni personali" e concretizza l'articolo 40 capoverso 1 lettera a LCC, il quale subordina il rilascio dell'autorizzazione all'affidabilità del creditore e dell'intermediario. L'articolo 4 istituisce un nesso tra affidabilità e perseguimento penale. Secondo la lettera a, il rilascio dell'autorizzazione presuppone che il creditore o l'intermediario non risulti iscritto nel casellario giudiziale. A tal riguardo – non da ultimo anche in considerazione della revisione a cui è sottoposta la parte generale del Codice penale – è di principio irrilevante quale pena (e misura) sia stata pronunciata (pena detentiva, multa, lavoro

² L'articolo 40 capoverso 3 LCC non dovrebbe richiamare il capoverso 2, bensì il capoverso 1. Proporremo alla commissione di redazione di avviare a tale svista prima della pubblicazione della legge sul credito al consumo nella raccolta sistematica (RS).

di utilità pubblica, ecc.). La lettera a si pronuncia indirettamente anche in merito ai documenti necessari: il richiedente deve presentare all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione un estratto del casellario giudiziale svizzero. In virtù del regime prescelto, le iscrizioni cancellate non devono essere comunicate all'autorità di rilascio dell'autorizzazione; lo stesso dicasi per i procedimenti penali in corso eccezionalmente iscritti nel casellario giudiziale.

La lettera b attenua il rigore della norma di cui alla lettera a. In base a tale lettera, l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione non può rifiutarla a causa della mancata realizzazione delle condizioni personali se l'iscrizione nel casellario giudiziale non presenta alcun nesso con l'esercizio dell'attività di creditore o di intermediario. Si pensi per esempio a una condanna per guida in stato d'ebrietà (art. 91 della legge federale sulla circolazione stradale [LCStr del 19 dicembre 1958 [RS 741.01]). Sarà per contro più difficile convincere l'autorità di rilascio dell'autorizzazione che reati contro il patrimonio (art. 137 segg. CP) non abbiano alcun nesso con l'attività di concessione o di mediazione di crediti.

Qualora lo ritenga necessario ai fini dell'esame della situazione personale, l'autorità di rilascio dell'autorizzazione può anche chiedere la presentazione dell'estratto di un casellario giudiziale estero. L'autorità può inoltre fondare la propria decisione sulla dichiarazione del richiedente.

3. Condizioni tecniche (art. 5)

L'articolo 5 si occupa delle condizioni tecniche, vale a dire la condizione principale, ma nel contempo anche quella di più difficile concretizzazione, che occorre soddisfare per venir riconosciuti come intermediari o creditori di professione. Tale difficoltà è evidenziata anche dalla legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0). Anche l'articolo 3 capoverso 2 lettera c LBCR esige che le persone incaricate dell'amministrazione e direzione della banca godano di ottima reputazione e garantiscano un'attività irreprensibile. La legge e l'ordinanza rinunciano tuttavia a concretizzare in modo più particolareggiato le condizioni tecniche poste in tale contesto al rilascio dell'autorizzazione. Tale compito è di conseguenza delegato all'autorità che rilascia l'autorizzazione, ossia la Commissione federale delle banche. Nella maggior parte dei casi, quest'ultima interviene soltanto quando risulta che, all'atto pratico, qualcuno non è all'altezza di svolgere il suo compito quale responsabile di una banca. In linea di principio, sarebbe possibile prendere in considerazione la medesima soluzione anche per l'articolo 40 capoverso 1 lettera b LCC. Il Consiglio federale ha tuttavia rinunciato a precisare le condizioni tecniche poste all'obbligo di autorizzazione e, quindi, a

provvedere a un'esecuzione il più possibile uniforme, sul piano nazionale, della legge sul credito al consumo.

Un'altra soluzione praticata nel Canton Zurigo consiste nel sottoporre a un esame speciale le persone che chiedono il rilascio di un'autorizzazione per la concessione e la mediazione di crediti a titolo professionale. Nella sostanza, siffatta soluzione può anche convincere. Anch'essa, tuttavia, non fornisce alcuna garanzia che l'attitudine tecnica possa venir valutata in modo equivalente in tutti i Cantoni, a meno che l'esame in questione non venga effettuato e valutato sul piano nazionale.

Proponiamo quindi una terza soluzione. Giusta l'articolo 51 capoverso 1 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), le associazioni professionali possono organizzare *esami di professione* riconosciuti dalla Confederazione. In tale contesto, secondo l'articolo 52 capoverso 1 LFPr, l'esame accerta se il candidato possiede le attitudini e le conoscenze necessarie per svolgere una funzione professionale i cui requisiti sono considerevolmente superiori a quelli del tirocinio professionale. Ed è proprio quanto si richiede in ultima analisi dalle persone che hanno assolto una formazione commerciale di base e ora intendono esercitare l'attività di creditore o di intermediario a titolo professionale.

I creditori o gli intermediari che svolgono questa attività a titolo professionale non costituiscono – se si prescinde dalle banche, che non necessitano di alcuna autorizzazione particolare (art. 39 cpv. 3 lett. b LCC) – un gruppo professionale organizzato. Ne consegue che, per questi ultimi, l'organizzazione e lo svolgimento di un esame di professione riconosciuto dovrebbe rivelarsi piuttosto difficile. Nel presente caso, ciò non riveste tuttavia grande importanza. I casi di concessione di crediti a titolo professionale che non ricadono sotto la legge sulle banche sono di entità trascurabile. Nell'ambito della mediazione di crediti, tuttavia, i clienti non sono tenuti a corrispondere alcuna indennità agli intermediari che procurano loro un credito al consumo (art. 35 cpv. 1 LCC); gli intermediari vengono generalmente remunerati - sovente su base di provvigione - esclusivamente dai creditori. Spetta dunque ai creditori interessati a queste forme di commercializzazione, dal canto loro bene organizzati, prendere i provvedimenti necessari affinché in futuro possa svolgersi un esame di professione conformemente all'articolo 51 capoverso 1 LFPr. Se siffatta impresa non dovesse andare a buon fine, ciò confermerebbe solamente che per la mediazione di crediti al consumo non vi è attualmente né un'esigenza né un mercato.

Il capoverso 2 concerne la revoca dell'autorizzazione rilasciata. In linea di principio, la possibilità di revocare un'autorizzazione se non sono più soddisfatte le condizioni che hanno condotto al suo rilascio discende da principi giuridici generali. Nel

presente caso si impone tuttavia un richiamo esplicito alla possibilità di revoca, dal momento che un esame di professione superato con successo non garantisce ancora che il creditore o l'intermediario professionale non fallisca poi nell'esercizio quotidiano della sua attività. A tale proposito, si pensi segnatamente al caso in cui un intermediario di crediti al consumo, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 35 LCC, chiede un'indennità al consumatore.

La revoca dell'autorizzazione va intesa come *ultima ratio*; essa va applicata soltanto nel caso in cui altre misure meno incisive, come per esempio l'ammonimento, siano rimaste senza alcun effetto.

4. Condizioni economiche (art. 6 - 8)

Secondo l'articolo 40 capoverso 1 lettere a e c LCC, il richiedente deve avere una situazione patrimoniale sana e disporre di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile professionale. Per quanto concerne la concretizzazione di tale disposizione, si opera una distinzione tra concessione di crediti e intermediazione di crediti. La concessione e l'intermediazione di crediti svolte a titolo professionale sono attività differenti tra loro, con rischi ben distinti. Può concedere crediti soltanto colui che dispone dei necessari mezzi finanziari. L'intermediario che procura un credito al consumo non soggiace alla medesima restrizione. Mentre il creditore che esamina in modo lacunoso la capacità creditizia può se del caso perdere l'importo del credito concesso (art. 32 cpv. 1 LCC), nel caso dell'intermediazione di crediti il rischio di responsabilità si traduce, in sostanza, soltanto nel rimborsare al cliente un'indennità chiesta a torto (art. 35 LCC).

Affinché le venga rilasciata l'autorizzazione per la concessione di crediti a titolo professionale, una persona deve provare di disporre di un capitale proprio pari ad almeno 500'000 franchi (art. 6 cpv. 1). Nel singolo caso, ossia tenendo conto del volume d'affari preconizzato, l'autorità di rilascio dell'autorizzazione può anche accontentarsi di un capitale proprio di 250'000 franchi oppure portarlo a 1'000'000 di franchi. Ovviamente l'autorità di rilascio dell'autorizzazione può anche fissare importi situati tra 250'000 e 500'000 franchi o tra 500'000 e 1'000'000 di franchi.

Nel caso della mediazione di crediti è richiesto un capitale proprio di 100'000 franchi o tra 50'000 e 200'000 franchi (art. 7 cpv. 1 e 4). Colui che non può comprovare la disponibilità di tali mezzi propri non va a priori escluso dall'attività di intermediario di crediti al consumo. Piuttosto, gli va concessa la possibilità di concludere un'assicurazione (di responsabilità civile) o di produrre una conferma di garanzia (bancaria; art. 7 cpv. 2). L'assicurazione o la garanzia devono coprire in particolare il danno derivante da un'eventuale violazione della legge sul credito al consumo. L'ordinanza permette anche di combinare la prova della disponibilità del capitale

proprio necessario con quella dell'esistenza di una assicurazione o di una garanzia (art. 7 cpv. 3).

L'articolo 8 precisa infine che colui che chiede il rilascio di un'autorizzazione quale creditore e intermediario di crediti deve soddisfare sia le condizioni previste dall'articolo 6, sia quelle dell'articolo 7. In tal caso, il capitale proprio deve dunque ascendere a 600'000 franchi.

V. Disposizioni finali

1. *Diritto transitorio (art. 9)*

Il capoverso 1 stabilisce che l'autorizzazione a esercitare la professione rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza permane valida anche sotto l'imperio della legge sul credito al consumo o della relativa ordinanza d'esecuzione. Tale disposizione riveste importanza in particolare per i creditori e gli intermediari che hanno ottenuto un'autorizzazione secondo il diritto cantonale senza disporre del titolo di cui all'articolo 5 capoverso 1.

L'articolo 5 può risultare in una certa misura rigoroso anche per i creditori e gli intermediari che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza hanno esercitato durante un periodo prolungato la loro attività in modo irreprensibile, senza che abbiano necessitato di un'autorizzazione (cantonale). Il principio della buona fede esige che si tenga conto di questa "prova di fatto". Per questo motivo, il capoverso 2 equipara un'attività triennale quale creditore e intermediario di crediti al consumo al superamento dell'esame di professione di cui all'articolo 5 capoverso 1. Tale "prova di fatto" include unicamente la relativa attività esercitata. Di conseguenza, colui che in passato ha operato unicamente quale intermediario di crediti al consumo non potrà in futuro esercitare l'attività di creditore senza superare il pertinente esame di professione. L'articolo 9 capoverso 2 concerne peraltro unicamente delle condizioni tecniche. Chi in passato operava come creditore o intermediario di crediti al consumo senza autorizzazione, deve in ogni caso comprovare di soddisfare le condizioni personali (art. 4) ed economiche (art. 6-8) cui è subordinata l'attività che intende esercitare.

2. *Abrogazione del diritto vigente (art. 10)*

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, diviene irrita l'ordinanza del 23 aprile 1975 concernente il pagamento rateale e la durata del contratto nella vendita a pagamento rateale (RS 221.211.43). Tale ordinanza va dunque abrogata con l'entrata in vigore della legge sul credito al consumo.

Per quanto concerne il diritto cantonale³, spetta ai Cantoni decidere se e come adeguare il diritto cantonale alla nuova legge sul credito al consumo. Il Consiglio federale non ha la possibilità di rendere caduco il diritto cantonale in considerazione del carattere esaustivo della legge sul credito al consumo (art. 38 LCC). I tribunali, dal canto loro, possono concludere che il diritto federale prevale sul diritto cantonale (art. 49 cpv. 1 Cost.) soltanto nell'ambito del caso concreto. Quanto precede *si applica mutatis mutandis* anche al Concordato intercantonale dell'8 ottobre 1957 concernente la repressione degli abusi in materia d'interesse convenzionale (RS 221.121.1). I Cantoni che vi hanno aderito (BE, ZG, FR, SH, VD, VS, NE, GE e JU) sono invitati dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, mediante scritto separato, a esprimersi in merito a un'eventuale abrogazione o denuncia di detto concordato.

3. Entrata in vigore (art. 11)

L'ordinanza entrerà in vigore – unitamente alla nuova legge sul credito al consumo – il 1° gennaio 2003. Alla luce dei risultati della consultazione, si stabilirà se a tale data diverrà effettivo anche l'obbligo dei Cantoni di subordinare ad autorizzazione la concessione e la mediazione di crediti al consumo (art. 39 cpv. 1 LCC). I Cantoni avranno in ogni caso il tempo di prendere i necessari provvedimenti organizzativi e adeguare il loro ordinamento giuridico alla nuova legge sul credito al consumo. E' dunque possibile ipotizzare, ad esempio, che gli articoli 39 e 40 LCC entreranno in vigore soltanto il 1° gennaio 2004.

VI. Ripercussioni finanziarie, in materia di personale ed economiche

La presente ordinanza concretizza la legge sul credito al consumo; essa non ha in sé ripercussioni finanziarie, in materia di personale o economiche.

Il tasso d'interesse massimo del 15 per cento proposto (art. 1) si propone di impedire la fissazione di interessi eccessivi. Esso non ostacola la concessione di crediti da parte di offerenti seri, né comporta un rincaro del credito al consumo. La procedura di richiamo online proposta (art. 3) contribuisce a semplificare, rendendola più informale, la comunicazione tra Centro d'informazione e creditori. Le condizioni di rilascio dell'autorizzazione per la concessione e la mediazione di crediti a titolo professionale (art. 4 segg.) corrispondono a quelle previste nei Cantoni che già hanno introdotto un obbligo d'autorizzazione. Sono state proposte soluzioni semplici

³ Per una panoramica del diritto cantonale: DENIS PIOTET, *Traité de droit privé suisse, Droit cantonal complémentaire*, vol. I/II, Basilea 1998, pag. 328 segg.

ed economiche che non perdono di vista le esigenze in materia di protezione dei consumatori.

Poiché l'istituzione della Centrale d'informazione per il credito al consumo è delegata ai privati (cfr. sezione III), la Confederazione potrà assolvere i compiti derivanti dalla legge sul credito al consumo senza dover ricorrere a personale supplementare.